



Verbale dell'Assemblea dei soci del 29/08/2020

L'anno duemilaventi, il giorno 29 del mese di Agosto n Siracusa, Via Francesco Accolla, n. 18/2, presso la sede dell'associazione "S.O.S Siracusa Opere Sociali" alle ore 18.30 si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento dello statuto dell'Associazione al Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017 Codice del terzo settore;

2) Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 6 soci, che rappresentano più dei tre quarti dei soci dell'associazione. Il Presidente, Sig. Ferla Sebastiano, constatata e fatta constatare la validità della seduta, chiamata a fungere dal segretario Sig. Davide Di Martino ed inizia a trattare sul primo punto posto all'ordine del giorno, informando i presenti che occorre procedere all'adeguamento dello statuto dell'Associazione ai sensi e per gli effetti del decreto lgs. n. 117 del 3.07.2017 detta "Legge sul Terzo Settore" o "Codice del Terzo Settore".

Per tale motivo, continua il Presidente, si devono adeguare gli statuti delle associazioni di volontariato e come nel nostro caso delle Organizzazioni del Volontariato, di cui facciamo parte, essendo l'Associazione costituita come ONLUS ai sensi della Legge sul Volontariato.

Questo adeguamento, permette all'Associazione di poter essere iscritti al RUNTS, il Registro Unico del Terzo settore, che sarà istituito a livello nazionale e che sostituirà i registri di volontariato attualmente esistenti.

Segue breve ma esauriente discussione a cui prendono parte un po' di persone presenti i quali mostrano tutti di condividere l'esposizione fatta dal Presidente e, pertanto, alla fine della discussione il Presidente illustra quali sono i passaggi fondamentali da effettuare per adeguare lo Statuto ed invita i presenti a votare.

L'Assemblea dei presenti, all'unanimità espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di adeguare lo statuto dell'Associazione alla legge sul Terzo Settore e di approvarlo in ogni sua parte secondo quanto in appresso composto da n. 25 articoli, allegato alla presente deliberazione, e, pertanto, l'Associazione assume con la presente deliberazione la denominazione S.O.S Siracusa Opere Sociali seguita dall'acronimo ETS-ODV;

- in primis, secondo quanto previsto dalla legge, le attività di cui all'art. 3 dello statuto della associazione, sono rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; inoltre, le altre attività già descritte nello statuto, essendo l'Associazione già organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge sul volontariato, rimangono invariate;

- la destinazione del patrimonio, il divieto di distribuzione degli utili e la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento rimangono anch'essi invariati, in quanto già previsti nello statuto sociale secondo la normativa;

- la denominazione ODV si aggiunge in quanto, quando è stata costituita l'Associazione si aggiungeva l'acronimo ONLUS, mentre adesso appare opportuno, secondo la nuova legge sul terzo settore, aggiungere l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato), che si aggiunge a ETS;

- per quanto riguarda gli altri articoli da adeguare, si fa espresso riferimento a quanto contenuto nel Codice del Terzo Settore: sono già previste le competenze degli organi sociali, mentre per quanto riguarda il bilancio si veda l'art. 5;

- si aggiunge un articolo che sarà indicato come art. 22 per cui la numerazione subirà una modifica e l'art. 22 del precedente Statuto sarà adesso l'art. 23, prevedendo che:

"Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117, si rimanda a quanto disciplinato in materia dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, rinviando la nomina

del Collegio dei Revisori al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Costituito da uno o tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile. Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata. Infine, il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti."

- In accordo con quanto stabilito all'art. 17 della legge su Terzo Settore, si aggiunge un articolo che sarà indicato come art. 8, per cui la numerazione subirà una modifica e l'art. 8, del precedente statuto sarà l'art. 9, prevedendo che:

"Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117 in seguito denominato Codice del Terzo Settore si rinvia all'art.17 del medesimo Codice in cui viene previsto " Gli Enti del terzo Settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale". Per le altre disposizioni si rinvia agli altri commi dell'art.17. Inoltre, si rimanda al disposto dell'art.33 "Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari".

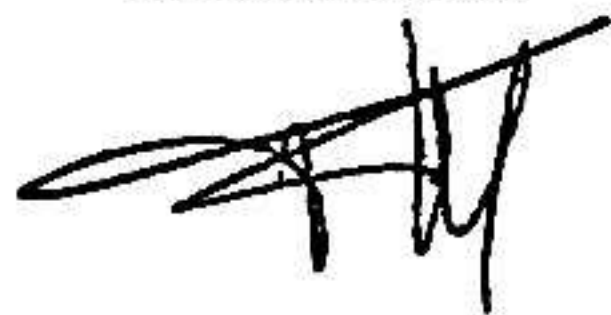
- Infine, per quanto riguarda il diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali si modifica la lettera d) del nuovo art. 9 prevedendo che:

"Gli associati e gli aderenti all'Associazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendo istanza motivata al Consiglio direttivo che avrà trenta giorni di tempo per concedere l'autorizzazione a poter esercitare tale diritto. Nel caso negativo gli associati possono rivolgersi al Collegio dei revisori, con parere non vincolante."

Tale deliberazione farà parte integrante dello statuto sociale dell'associazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun avendo chiesto di parlare alle varie ed eventuali il Presidente, alle ore 20.30, dichiara chiusa la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



il Segretario



STATUTO DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO

Art.1 - E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 in seguito denominato Codice del Terzo Settore, un'associazione già denominata S.O.S. Siracusa Opere Sociali ETS- ODV.

Art.2 - Essa ha sede legale in Siracusa, alla via Francesco Accolla n. 18/2.

Art.3 - L'associazione è apartitica, asindacale, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale

L'Associazione, anche attraverso contributi e convenzioni con enti locali, enti morali pubblici e privati, ha lo scopo di svolgere esclusivamente attività socio assistenziali e solidaristiche, inizialmente in ambito provinciale e regionale ma potenzialmente in ambito nazionale, e per tanto mediante la prevalente organizzazione dei propri associati si propone i seguenti scopi rivolti a persone svantaggiate ed in modo specifico alle persone soggette a trattamento emodialitico e comunque a tutti coloro che sono costretti ad assistenza medico/infermieristica domiciliare:

- a) assistenza socio sanitaria e più in particolare il trasporto degli ammalati in ambulanza per pronto soccorso e terapia dializzante;
- b) assistenza medica ed infermieristica a sinistrati, malati e minorati, a carcerati, ad anziani, a fanciulli, a tossicodipendenti ed, in genere chiunque altro abbia bisogno di cure mediche;
- c) pronto soccorso a persone colpite da infortunio accidentale;
- d) donazione di sangue;



~~H
G
H~~
~~ruf~~

Lies
Dues kel
Herabiefalste
Kampfreie

Art. 8 – In adesione all'art. 17 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117, denominato Codice del Terzo Settore, si stabilisce che " L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale". Per le altre disposizioni si rinvia agli altri commi dell'art.17. Inoltre, si rimanda al disposto dell'art.33 "Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari".

Art.9 - Ogni associato ha diritto a partecipare alla vita dell'Associazione in tutti i suoi aspetti sociali e amministrativi, concorrendo a formare la volontà dell'Associazione nei modi e in forme democratiche. A tal fine è diritto dell'Associato:

- Ogni associato ha diritto altresì ad esprimere un solo voto nel corso delle adunanze alle quali legittimamente è ammesso a partecipare; egli ha diritto a farsi rappresentare nell'adunanza da un altro associato; ogni associato può essere rappresentato nelle varie adunanze solo da un altro associato con divieto assoluto di cumulo di deleghe in capo ad uno stesso associato.

E' dovere di ogni associato:

- a) Versare all'atto dell'iscrizione il contributo richiesto dal consiglio direttivo;
- b) Svolgere diligentemente, correttamente e gratuitamente i compiti affidatigli dai competenti organi associati;
- c) Partecipare alle assemblee associative, specie quelle con all'ordine del giorno la discussione e l'approvazione del bilancio.

Tutti gli associati, fondatori o in seguito aderenti, hanno gli stessi diritti e i medesimi doveri nei confronti dell'associazione e dei loro iscritti a prescindere altresì dal fatto che alcuni degli associati rivestano, in via temporanea, cariche elettive o rappresentative.

Il diritto elettorale attivo e passivo costituisce principio inderogabile e fondamentale dell'associazione.

E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa stessa.

Art.10 - Ha diritto di recedere:

- | | |
|---|--|
| <p>a) L'associato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;</p> <p>b) L'associato che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;</p> <p>c) L'associato che non voglia più prestare la propria opera in favore dell'attività sociale.</p> | |
|---|--|

Spetta al consiglio direttivo constatare se ricorrono, a norma del presente statuto e della legge, i motivi che giustificano il recesso dell'associato a provvedere di conseguenza nell'interesse dell'associazione. Ogni provvedimento del consiglio in tal senso deve essere motivato.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso l'associato:

- a) Che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

~~Handwritten signature~~
~~Handwritten signature~~
 guff
 Glen Y
 Bruce Van
 Hinder Solotia
 Humphreie

- In tutti i casi sopra indicati l'associato deve essere messo in grado di giustificare la propria condizione ed i propri comportamenti oltre ad essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola in relazione ai casi indicati alle lettere d) ed e). L'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito sempre che l'associato si mantenga inadempiente, con provvedimento motivato del consiglio direttivo.

Art.11 - L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da due a cinque membri eletti dall'assemblea tra i soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 13 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.14 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 15 - Il presidente, ed in sua assenza o impedimento il vice presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art.16 – E' espressamente vietato agli Amministratori:

- a) procedere alla distribuzione a favore degli associati dei proventi derivanti alla organizzazione dallo svolgimento di attività commerciali produttive o marginali;
- b) rimborsare ai soci receduti o esclusi i contributi già versati al fondo comune.

Art.17 - L'Assemblea generale è composta da tutti i soci.

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio sottoscritta dallo stesso per ricevuta, ovvero allo stesso spedita con lettera raccomandata e mediante affissione nella sede sociale dell'associazione dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno,

~~Dr~~
~~Arthur~~
~~Smith~~
~~Pres~~
President
United Labor
Temp Soc

almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo; quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea deve essere convocata in Siracusa, anche fuori della sede sociale.

Art.18 - L'assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione del presidente del Consiglio di amministrazione sull'attività dell'associazione svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei revisori (se nominato) sull'andamento economico-finanziario;
- b) deliberare l'approvazione del bilancio preventivo;
- c) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal presidente del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Consiglio stesso, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- d) eleggere i componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori, per quest'ultimo, solo se ne ricorrono i presupposti di legge;
- e) deliberare, con diritto al voto per i soli maggiori di età, sulle modifiche del presente statuto;
- f) assumere ed adottare i provvedimenti di decadenza e di esclusione degli associati.

Art.19 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola del pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Art.20 - L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio, in mancanza dal vice presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene, il caso due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.21 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 22- Con l'adesione di questa ODV al D.lgs 3 luglio 2017 n.117, si rimanda a quanto disciplinato in materia dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, rinviando la nomina del Collegio dei Revisori al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Costituito da uno o tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e seguenti del codice civile.

Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Infine, il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

SCIOGLIMENTO

Art.23 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori i quali dovranno devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni nonlucratve di utilità sociale o a finalità di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comm 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art.24 - Nel rispetto dell'art. 34 del D.Legs del 17 Gennaio 2003 n5, qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la società o tra i soci, attinente all'attività sociale ed alla esecuzione delle norme contenute nel presente statuto purchè non riservata dalla legge alla competenza dell'autorità giudiziaria o in quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà decisa da un collegio di tre arbitri per controversie superiori a euro diecimila (10.000) e di un arbitro unico negli altri casi, nominati dal Presidente del Tribunale di Siracusa.

Gli arbitri giudicheranno irrisultamente, secondo equità, e la loro decisione viene da ora riconosciuta dalle parti del contratto sociale, quale manifestazione della loro volontà contrattuale.

Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso e dell'esclusione dei Soci, sulla continuazione della società con gli eredi o Legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti, oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dall'atto che determina la controversia.

Le decisioni del collegio arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'Autorità Giudiziaria.

Per la modifica della presente clausola sarà necessaria la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

NORMA DI RINVIO

Art. 25 - Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare le nuove norme previste dal codice del terzo settore e del codice civile.

A TUTTA LA SCELTA DELL'UFFICIO DI SIRACUSA

23 SET, 2020

Importo € 448	Importo € 20,00
Importo € 3	Importo €
Importo € Ferla Seberkane	Importo €
Importo € 1000000/00	TOTALE € 20,00
Importo €	

Importo €

Valeria Fracassi
20/09/2020

Seberkane

Atti
Offerta
Firma
Liceo
Cener Valer
Seberkane
Seberkane
Seberkane